ALLEGATO "...A."
DELIB. C. C. N. 26/2014

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (Provincia di Pistoia)

Regolamento per il Registro delle Unioni civili

INDICE

Art. 1: Definizione

Art. 2: Istituzione del Registro amministrativo delle unioni civili

Art. 3: Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

Art. 4: Attestato di iscrizione

Art. 5: Effetti giuridici

Art. 6: Cancellazione

Art. 7: Entrata in vigore

ART. 1

DEFINIZIONE

- 1. Il Comune di Monsummano Terme, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
- 2. A tal fine, tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico.
- 3. Ai fini del presente Regolamento, si considera "Unione civile o convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi e/o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 4. Non è considerata "Unione civile o convivenza" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio.
- 5. Il regime giuridico delle "Unioni civili e convivenze" si applica agli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Monsummano Terme.

ART. 2

ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI

- 1. Presso il Comune di Monsummano Terme è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili. La disciplina comunale sulle unioni civili non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.
- 2. Il Comune di Monsummano Terme, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 3

REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO

- 1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da due persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere maggiorenni;
 - non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e/o di reciproca assistenza;
 - residenti da almeno un anno nel Comune di Monsummano Terme ed entrambe all'interno dello stesso nucleo familiare, secondo quanto risulta dai registri anagrafici comunali.
- 2. L'iscrizione nel Registro è gratuita ed avviene in seguito a istanza, presentata congiuntamente dagli interessati, contenente espressa dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1) del presente articolo, presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile, che cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro stesso.

ART. 4

ATTESTATO DI ISCRIZIONE

- 1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Monsummano Terme "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni civili".
- 2. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 5

EFFETTI GIURIDICI

- 1. Il Registro non produce alcun effetto giuridico, in termini di diritti e di doveri, nei confronti degli iscritti.
- 2. Il Registro ha scopo esclusivamente dichiarativo e non costitutivo di nuovi status, o di riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento vigente agli stessi soggetti.

ART. 6

CANCELLAZIONE

- 1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:
- a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- b) venga meno la situazione di coabitazione e di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;
- c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Monsummano Terme di una delle parti:
- d) si verifichi la morte di una delle parti.
- I componenti l'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.
- 2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.